

L.MURIT

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO
 €1,32
 UNO/32
 00028055 00002849 W08A1001
 00336854 13/01/2012 11:34:22
 0001-00010 FDF160263951CA96
 IDENTIFICATIVO : 01110188984131
 0 1 11 018898 413 1



7335 / 12

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
 CONSIGLIO
 DEL 07/02/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. UMBERTO GIORDANO
 Dott. MASSIMO VECCHIO
 Dott. LUIGI PIETRO CALAZZO
 Dott. ALDO CAVALLO
 Dott. PAOLA PIRACCINI

- Presidente - SENTENZA
 N. 348/2012 -
 - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 N. 28516/2011
 - Rel. Consigliere - no 13 del mese
 - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE SRL

avverso l'ordinanza n. 263/2010 TRIBUNALE di TRAPANI, del 03/03/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
 lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Sante Spina*, che
 ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile

[Handwritten signature]

Udit i difensor Avv.;

[Handwritten signature]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO
 €1,32
 UNO/32
 00028055 00002849 W08A1001
 00336854 13/01/2012 11:34:17
 0001-00010 FDF160263951CA96
 IDENTIFICATIVO : 01110188984142
 0 1 11 018898 414 2

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato il precedente suo provvedimento deliberato il 23 settembre 2009, che aveva rigettato l'istanza proposta dalla "CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE" s.r.l., diretta ad ottenere, quale soggetto proprietario del bene, rimasto estraneo al processo penale, la restituzione dello stabilimento Industriale sito in Castellammare del Golfo, contrada Gagliardetta, confiscato dall'adito Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 416 bis comma 7 cod. pen., in forza della sentenza definitiva di condanna emessa il 29 marzo 2007 nei confronti di MELODIA Ignazio e SARACINO Mariano, ritenuti colpevoli del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.
2. Il Tribunale, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, nel premettere che presupposto essenziale per disporre la restituzione di un bene confiscato in favore del terzo proprietario rimasto estraneo al processo all'esito del quale sia stata disposta la confisca, è che lo stesso sia un terzo di buona fede, ha infatti ritenuto che alla società opponente non poteva riconoscersi tale qualifica ciò desumendo: a) dalla circostanza che nella sentenza di condanna di Mariano Saracino - formalmente titolare, unitamente alla propria moglie, di una quota di partecipazione della società istante pari complessivamente alla metà - si affermava espressamente (pag. 120) che la CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE era «una società appoggiata- e protetta - dall'associazione mafiosa», nel senso che, come riferito da numerosi collaboratori di giustizia escussi in quel processo (Vincenzo Ferro, Giovanni Brusca, Giuseppe Ferro ed Antonio Cascio), l'impresa, gestita dal Saracino, era stata indicata da Cosa nostra, e segnatamente da Giocchino Calabrò, uomo d'onore castellammarese al quale veniva versata una quota degli utili, come quella a cui le imprese edili della zona dovevano rivolgersi per le forniture di calcestruzzo, specie con riferimento ai lavori di costruzione dello svincolo autostradale di Alcamo; b) dal sopravvenuto sequestro delle residue quote della CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE, formalmente intestate a Giuseppe Pisciotta e Caterina Maniaci, ma ritenute nella effettiva disponibilità del Saracino, disposto dal Tribunale di Trapani, ex art. 2 ter legge n. 575/1965, con decreto del 9 febbraio 2010. Precisava altresì il Tribunale che la confisca dell'intero stabilimento industriale sito in contrada Gagliardetta sebbene formalmente di proprietà della CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE, aveva una sua spiegazione logica nella circostanza che detto bene, originariamente di proprietà di una cooperativa agricola ed acquistato dal Saracino ad un'asta fallimentare ad un prezzo molto vantaggioso anche grazie



all'azione della *societas sceleris*, come emerso da intercettazioni disposte nel procedimento a carico del predetto, doveva ritenersi un bene nella disponibilità di «Cosa nostra» castellammarese, come desumibile, del resto, anche dalla destinazione dello stesso ad ammasso del frumento, indicativa dell'anomalia di una sua acquisizione da parte di una società operante nella produzione e commercializzazione del calcestruzzo.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. "CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE", per il tramite del suo difensore, che ne deduce l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione. Più specificamente, nel ricorso si contesta, in primo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui spettasse alla società istante fornire la prova della propria buona fede, non potendo tale stato dedursi automaticamente dal fatto che il proprietario del bene non abbia subito condanna.

Sul punto da parte del ricorrente si evidenzia, anzitutto, che essendo la confisca ex art. 416 bis, comma 7 cod. pen. una confisca obbligatoria che prescinde totalmente da una domanda del Pubblico ministero, la circostanza che nel procedimento penale a carico del Saracino sia stata disposta soltanto la confisca delle quote della CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE direttamente riconducibili al predetto imputato e non anche della società nel suo complesso, comporterebbe la formazione di un giudicato sulla estraneità della società alla criminalità mafiosa.

Del tutto incongruo deve ritenersi altresì, secondo il ricorrente, l'assunto secondo cui spetti al terzo proprietario l'onere di provare la sua buona fede, in quanto tale statuizione finisce con l'attribuire al terzo uno «statuto probatorio» inferiore rispetto a quello riservato nel processo penale all'imputato, alla cui disponibilità il bene viene accreditato.

Anche in relazione alla valutazione delle risultanze processuali il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo ad avviso del ricorrente, attesa l'insussistenza di elementi dimostrativi dell'effettiva consapevolezza, all'epoca dei fatti, da parte del legale rappresentante della società pro tempore, Pisciotta Giuseppe, della effettiva disponibilità del bene confiscato in capo al sodalizio mafioso di cui era partecipe il Saracino, tenuto conto che i collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state valorizzate dal tribunale sul piano probatorio, hanno riferito, in effetti, soltanto che il Saracino era persona vicina a Cosa nostra e che da tale rapporto costui aveva ricavato una serie di vantaggi; circostanza questa, però, non ancora dimostrativa di una effettiva intestazione fittizia del bene alla società e della effettiva consapevolezza da parte dell'ente collettivo e di chi lo rappresentava, di una concreta disponibilità di detto bene da parte del sodalizio mafioso, così come

nessuna decisiva rilevanza probatoria in tal senso può assumere l'ulteriore rilievo che il cespite confiscato fosse originariamente destinato all'ammasso di frumento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione proposta dalla CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE s.r.l. è inammissibile, perché basata su motivi manifestamente infondati ovvero non consentiti dalla legge.

1.1 Ed invero anche volendo disattendere il principio, di fondamentale e generale rilevanza in tema di confisca penale, da tempo enunciato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, Sentenza n. 9 del 28/04/1999, dep. 08/06/1999, Rv. 213511, imp. Bacherotti), secondo cui «i terzi hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato» e ritenere di contro applicabile alla fattispecie in esame il diverso principio invocato dalla ricorrente ed affermato da questa Corte con riferimento alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, «secondo cui al fini dell'operatività, nel confronti del terzo, del sequestro preventivo e della successiva confisca grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca» (in tal senso si veda, Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001, dep. 21/03/2001, Rv. 226053, imp. Di Bella; e la più recente Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010, dep. 15/07/2010, Rv. 247722, imp. Buompane) risulta comunque decisivo ed assorbente il rilievo, che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il giudice dell'esecuzione ha in effetti fornito una più che esauriente e plausibile spiegazione delle ragioni per cui il bene di contrada Gardaglietta, seppure formalmente di proprietà della società ricorrente, deve ritenersi legittimamente confiscato, precisando al riguardo, sulla base di precise risultanze processuali che non hanno formato oggetto di specifica e verificabile confutazione in questa sede (in primo luogo, oltre le dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia, il contenuto di un'intercettazione ambientale del 28 dicembre 2001 tra i coniugi Domingo) che il cespite confiscato era un bene acquistato dalla CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE s.r.l. ad un prezzo molto

vantaggioso, grazie all'azione della *societas sceleris* che aveva influito sui ribassi, e che aveva continuato a disporre del bene, indicando finanche l'entità del prezzo da pretendere in vista di una successiva sua alienazione.

Nè hanno pregio le argomentazioni difensive che, muovendo dal rilievo che nel procedimento penale a carico di Saracino Mariano risultano assoggettate a confisca solo le quote della società di cui risultava direttamente intestatario detto imputato, vorrebbe da ciò inferire l'esistenza di un giudicato in punto di estraneità al reato della persona giuridica. Ed invero a prescindere dal rilievo che non è dato comprendere se i fatti giudicati nel procedimento penale a carico del Saracino fossero anteriori all'entrata in vigore delle norme in tema di responsabilità degli enti collettivi, occorre in ogni caso precisare: per un verso, che intanto, in quel processo, lo specifico bene oggetto della richiesta di restituzione risulta comunque confiscato in danno della società; dall'altro che il concetto di "estraneità" è stato variamente inteso nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato interpretato, talora, nel senso della mancanza di qualsiasi collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto-reato, ossia nell'assenza di ogni contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile (Cass., Sez. I, 6 novembre 1995, Amadei, rv. 202757 e 202756; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 1994, Gentilini ed altri, rv. 198479), e, altre volte, nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Cass., Sez. II, 14 dicembre 1992, Tassinari, rv. 193422, cit.; Cass., Sez. III, 19 gennaio 1979, Ravazzani, rv. 141690) e che quest'ultima posizione, dopo la già ricordata sentenza n. 9 del 1999, deve ritenersi ormai prevalente «in quanto sorretta da univoci e convincenti dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di "estraneità al reato" in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorché costui abbia tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato».

D'altro canto, la stessa circostanza, assolutamente non confutata in ricorso, che anche le residue quote della CALCESTRUZZI CASTELLAMMARE s.r.l. di cui risultano titolari il legale rappresentante della società Giuseppe Pisciotta e Caterina Maniaci siano state assoggettate a sequestro ex art. 2 ter legge n. 575/1965, costituisce ulteriore e significativo argomento a favore dell'affermazione del Tribunale secondo cui la società di cui trattasi, di cui il Saracino sarebbe stato l'effettivo *dominus*, sia da qualificarsi come una tipica «impresa mafiosa», in quanto favorita dalle condizioni di assoggettamento e dalle capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale tipiche di Cosa nostra e dei suoi esponenti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.

Il consigliere estensore

Delio Cuale

Il presidente

Roberto



N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,66
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: LAURIA
IL: 11/05/2012

Numero: 7335

Anno: 2012

Penale

22

23

24